

Oggi **19 gennaio 2017**, innanzi al dott. Alessia De Durante, sono comparsi:

Per -l'avv. FOGGIA ALBERTO, il quale chiede preliminarmente sospendersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, facendo rilevare che l'estratto conto prodotto nell'ambito della procedura monitoria si riferisce ad un credito che nulla ha a che vedere con il contratto di finanziamento pure prodotto nell'ambito della procedura monitoria. In particolare, l'estratto conto fa riferimento ad un credito maturato in relazione a carta di credito revolving, come del resto riconosciuto dalla stessa parte opposta.

Per BANCA IFIS SPA l'avv. I , la quale dichiara di essersi costituita in PCT, e contesta la fondatezza delle avverse allegazioni, facendo rilevare che nel contratto di finanziamento è prevista tale forma di erogazione del credito. Trattasi quindi di rapporti negoziali collegati.

Chiede comunque rinvio al fine di iniziare la procedura di mediazione.

Il Giudice, rilevato che il documento integrante contratto di finanziamento prodotto dalla opposta sub allegato D della comparsa, unitamente agli altri documenti relativi alla procedura monitoria, è illeggibile, preso atto della mancata disponibilità all'udienza del documento in formato cartaceo; rilevato che, allo stato, non è possibile verificare l'effettivo contenuto della clausola negoziale relativa alle modalità di erogazione del finanziamento, sospende la provvisoria esecutività del decreto e rinvia per l'avvio della procedura di mediazione all'udienza del 25 maggio 2017, ore 10.30.

